



# CASA DEL POPOLO DI CALDINE

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL "CIRCOLO ARCI CASA DEL POPOLO CALDINE APS"

L'anno 2021, il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 21.00 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Circolo ARCI Casa del Popolo Caldine per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifica dello Statuto: adozione del modello di statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCU aps ai sensi dell'art. 47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni del CTS e del nuovo Statuto nazionale ARCI aps).**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, sig.ra Donella Berni, la quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig.ra Meris Laffi.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie. Constata altresì, ai sensi del vigente statuto, che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs117/2017), all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto al nuovo Statuto di ARCI aps, cui l'Associazione aderisce, nonché alla volontà dell'Associazione di introdurre a livello statutario ulteriori modifiche rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto – elaborato adottando il modello di Statuto aps predisposto dell'ARCI nazionale ai sensi dell'art. 47, comma 5 CTS – evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.



# CASA DEL POPOLO DI CALDINE

## Statuto "CIRCOLO ARCI CASA DEL POPOLO DI CALDINE APS"

### PREMESSO CHE

fin dai primi anni del dopoguerra a Caldine esisteva un Circolo sociale al quale aderiva gran parte della cittadinanza caldinese. Successivamente, nel 1953, fu acquistato un terreno antistante il vecchio Circolo e dato avvio ai lavori di costruzione della nuova Casa del Popolo, voluta dalla comunità delle Caldine che aderì con slancio alla raccolta del denaro per l'acquisto del terreno.

La Casa del Popolo è stata costruita con il lavoro volontario di muratori, falegnami, idraulici, elettricisti e con l'opera di tutti, per farne un luogo di ritrovo, ricreazione e arricchimento culturale a disposizione della comunità stessa.

Tutt'oggi permane il vincolo sodalizio che raccogliere e alimenta l'eredità ricevuta.

### DEFINIZIONI E FINALITA'

#### Articolo 1

E' costituito il 1 gennaio 1945 l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 di seguito indicato come (CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, il CIRCOLO ARCI CASA DEL POPOLO DI CALDINE APS (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Fiesole (Fi), località Caldine, Via Faentina 183.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

#### Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo nel senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'Associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale della conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione di digitale (enclusion)
- promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza (sia a livello locale che internazionale);
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e e/le cittadini/e;
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale (sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche);
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione di attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, biliardo, tennis, calcio e ciclismo.

### Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, concerti, rassegne, mostre, convegni, corsi, seminari, pubblicazioni e presentazioni di libri, proiezioni di film;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003, n. 53 e succ. modif. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di corsi seminari e convegni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di gite escursioni, visite culturali;
- l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di doposcuola, corsi di italiano L2, corsi di lingua, incontri formativi ed educativi, seminari;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di convegni, seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, promozione del volontariato, attività di supporto e informazione;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi di ginnastica, ballo e l'organizzazione di eventi nelle varie discipline sportive;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni e iniziative e presentazione libri;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della L.24/12/2007, n.244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di collaborazioni con la pubblica amministrazione, convegni e viaggi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento

dell'Associazione. In generale lo sono, ove compatibili, le attività di cui all'art.5 del CTS e succ. modif. e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art.7 del medesimo decreto.

#### **Articolo 4**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione prevede di istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazione di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

### **I/LE SOCI/E**

#### **Articolo 5**

Il numero dei/delle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 del CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio/a previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. nove (9). Non sono pertanto ammessi iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo e luogo di nascita unitamente



all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organismi sociali.

### **Articolo 6**

E' compito del Consiglio direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia stata data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, ovvero allo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

### **Articolo 7**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento delle assemblee.

### **Articolo 8**

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a a mantenere una condotta di rispetto

verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

### **Articolo 9**

La qualifica di socio si perde per: decesso, mancato pagamento della quota sociale, scioglimento dell'Associazione, dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo, espulsione o radiazione, rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 10**

Il Consiglio direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dei/la socio/a secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto della tessera sociale o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi soci/e;
- attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti o documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, (locali e attrezzatura di sua pertinenza). In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art.2 del presente Statuto.

### **Articolo 11**

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art.10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art.10, è ammesso il ricorso al Presidente (entro 30 gg) che lo pone all'odg della prima Assemblea utile che deciderà in via definitiva.

## **IL PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**

### **Articolo 12**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni e lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Articolo 13**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/le soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolta fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

### **Articolo 14**

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei/le soci/e, un bilancio di esercizio ai sensi dell'art.13 del CTS entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

## **ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 15**

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;



- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

E' organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci Revisori qualora si rende obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Gli organismi durano in carica 2 (due) anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

### **Articolo 16**

Partecipano all'Assemblea generale dei soci/e tutti i soci che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel libro dei soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'odg, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica o posta ordinaria almeno 15 giorni prima.

### **Articolo 17**

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 30, ed ogni volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei sindaci revisori ove nominato, o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti posti da coloro che ne hanno fatto richiesta.

### **Articolo 18**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti salvo le eccezioni di cui all'art.19. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

### **Articolo 19**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti è possibile, una seconda convocazione e l'Assemblea è

validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza semplice. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto ed il voto favorevole di quattro quindi dei presenti (4/5). Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme previste dall'art.30.

## Articolo 20

L'Assemblea è presieduta dal/la presidente o da un/a socio/a eletta dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo /le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste da regolamento, qualora esistente, o stabilite dall'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale per i quindici (15) giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

## Articolo 21

L'Assemblea generale dei soci nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- alla fine di ogni mandato discute la relazione dell'uscente Consiglio e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che deve essere composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

## **Articolo 22**

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti tra i soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del C. Civile.

## **Articolo 23**

Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate nonché dell'attività volontaria di soci/e, in grado, che per competenze specifiche, possono contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali secondo quanto previsto dall'art.4.

## **Articolo 24**

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresentanza anche verso terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del vice Presidente.
- il/la tesoriere: cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può attribuire ai suoi membri, altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

## **Articolo 25**

I compiti del Consiglio direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con le indicazioni dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestione dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13, c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;

- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art.13, c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economia dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci/e, il Consiglio a questo scopo può delegare uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci/e;
- sovrintendere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione ad attività organizzate da altre associazioni o enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta durante il mandato.

## Articolo 26

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso. Straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri/e o su convocazione del/la Presidente.

E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò è anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del/la Segretario/a che lo firma insieme al/la Presidente. Il verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedono di consultarlo.

### **Articolo 27**

Il/le consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente alle riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il/la consigliere/a che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade, così pure anche il consigliere che dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. E' facoltà del/la consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione l verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consiglio può sostituire il/la consigliere/a decaduto o dimissionario con il/la socio/a risultato primo escluso alle elezioni del direttivo ove esistano. Diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare entro trenta (30) giorni l'Assemblea con all'odg nuove elezioni.

### **Articolo 28**

Il Collegio dei sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno verrà eletto il collegio dei sindaci revisori composto da un minimo di uno (1) a un massimo tre (3) membri che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili tra loro, ai componenti del collegio si applica l'art. 2399 del C.C. Qualora si rende obbligatorio per legge almeno uno (1) dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, c.2 del C.C., i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 ,7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia

*AA*  
*du*

stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 CTS. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I Sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo.

Delle deliberazioni è redatto verbale conservato nel Libro dei verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

### **Articolo 29**

Fermo restando quanto previsto dall'art.28, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **NORME DI SCIoglIMENTO**

### **Articolo 30**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti (4/5) dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, a distanza di almeno venti (20) giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazione del terzo settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aderenti ad "ARCI aps", secondo le modalità stabilite da un Collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 del CTS.


E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

## **DISPOSIZIONI FINALI**


### **Articolo 31**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello Statuto nazionale di "ARCI aps" del CTS, del Codice Civile e delle vigenti leggi.

La Segretaria  
(Meris Laffi)

Handwritten signature of Meris Laffi in black ink, written in a cursive style.

La Presidente  
(Donella Berni)

Handwritten signature of Donella Berni in black ink, written in a cursive style.